

DELIBERA N. 274/2022/CRL/UD del 08/09/2022
Sxxx A. / TELECOM ITALIA S.P.A. (ora TIM S.P.A.)
(ISTANZA LAZIO/D/1080/2017)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 08/09/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza della Sig.A. Sxxx di cui al prot. D6594 del 7/12/2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Posizione dell’istante

L’istante lamenta il mancato seguito, da parte di Telecom Italia S.p.a. (nel prosieguo, per brevità, anche TIM), alla richiesta di fornitura del tabulato delle chiamate entranti sulla



linea n. 07xx.70xxxxx, intestata alla Sig.ra A. Ixxx, come da fax del 6/09/2014, oltre allanonpublicazione in elenco. Deduce, altresì, di aver sollecitato tale lavorazione con fax del 28/09/2014.

L'istante formulava istanza di definizione nei confronti di TIMal fine di ottenere risposta alle comunicazioni via fax, tramite fornitura dei tabulati sopra citati, e ottenere indennizzo per la mancata risposta.

2. Posizione dell'operatore

L'operatore ha contestato quanto rappresentato dall'istante eccependo, fra le altre cose, l'inammissibilità dell'istanza per violazione del "ne bis in idem" stante "l'assoluta coincidenza del *petitum* della *causa petendi* e del numero di telefono oggetto della presente procedura di definizione con l'istanza... presentata dalla Sig.ra A. Ixxx". Insisteva, pertanto, per l'integrale rigetto delle domande formulate dal Sig. Sxxx nei propri confronti.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto improponibile in virtù di quanto segue:

- carenza di legittimazione attiva dell'istante, attesa la riconducibilità dell'utenza oggetto di controversia alla Sig.ra Adriana Ingegno, secondo quanto rilevato da TIM nella propria memoria difensiva;
- parziale incompetenza materiale del Corecom adito, in quanto la richiesta di fornitura dei tabulati (i) non è un'ipotesi ricompresa nel *numerus clausus* dei casi elencati nell'All. A, delibera 347/18/CONS, né appare assimilabile ad alcuno di essi, in applicazione del principio di analogia e (ii) l'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, nell'individuare l'oggetto della pronuncia, esclude che il CORECOM possa imporre un obbligo di *facere al gestore* (L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità), come quello oggetto di domanda nel caso di specie;
- violazione del divieto di "ne bis in idem" sostanziale, di cui agli artt. 3.3bis, 12.4bis e 14.1 u.cpv. del Regolamento di cui alla Delibera 173/07/CONS e s.m., in quanto identica istanza, formulata con riferimento alla medesima numerazione e caratterizzata dalla stessa *causa petendie* dallo stesso *petitum*, è stata già proposta dalla Sig.ra Ingegno - come eccepito da TIM nella propria memoria difensiva - e, in base alle verifiche svolte da questi uffici, definita con determina n. 549 dell'11/07/2022.

Tutto quanto sopra, si ritiene assorbente rispetto ad ogni altra considerazione nel merito, con conseguente integrale rigetto dell'istanza di definizione formulata dal Sig. Sabatucci nei confronti di TIM.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'improcedibilità del procedimento di definizione instaurato dal Sig. Sxxx A. con istanza del 7/12/2017 nei confronti di Telecom Italia S.p.a. (ora TIM S.p.a.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 3.3bis, 12.4bis e 14.1 u.cpv. del Regolamento di cui alla Delibera 173/07/CONS e s.m. e per tutto quanto in narrativa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 08/09/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

f.to

Avv. Maria Cristina Cafini